

CIRCOLARE N. 16

Lettera per il Cliente 24 luglio 2025

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE CON RAVVEDIMENTO OPEROSO ANNO 2025 (REDDITI 2024)

OGGETTO: Il versamento delle imposte con ravvedimento operoso anno 2025 (redditi 2024)

Lo scorso 30 giugno 2025 (21 luglio per i soggetti ISA che hanno beneficiato della proroga) sono scaduti i termini per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2024 per la generalità dei contribuenti. Il termine del 30 giugno era rinviabile al 30 luglio con maggiorazione dello 0,40% e al 20 agosto per chi ha beneficiato della proroga.

Tuttavia, è possibile **regolarizzare eventuali ritardi o omissioni** tramite il cosiddetto “ravvedimento operoso” (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Questa procedura consente di sanare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando di una **riduzione delle sanzioni**.

Per effetto del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, dallo scorso 1° settembre 2024 sono cambiate le regole del “ravvedimento operoso”; in particolare le novità sono legate alla **riduzione della sanzione per dichiarazione infedele** che è scesa dal 90% al 70% e quella **per omesso versamento** che è scesa dal 30% al 25%. Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024, trovano applicazione con riferimento alle **violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**.

Con il “ravvedimento operoso” le irregolarità fiscali possono essere regolarizzate provvedendo spontaneamente alla rimozione della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa presentando una dichiarazione integrativa) e al pagamento:

- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta.

In particolare:

- con riferimento alle **violazioni commesse prima del 1° settembre 2024**, la sanzione ridotta è pari a:

- 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici;
- 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **si considerano sempre "omesse"** e, in tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa;
- con riferimento alle **violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024**, la sanzione ridotta è pari a:
 - 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
 - 1/9 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;

- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000), non preceduto dalla constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 218/1997);
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (prevista dall'art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici;
- 1/4 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge n. 212/2000), relativo ad una violazione constatata mediante processo verbale (ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 218/1997);
- 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, **si considerano sempre "omesse"** e, in tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

Sempre con riferimento alle sole **violazioni commesse dal 1° settembre 2024**, l'art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024 ha **esteso l'ambito di applicazione del cumulo giuridico al ravvedimento operoso**. Ai fini dell'individuazione della riduzione applicabile alla sanzione "unica", calcolata applicando il "cumulo giuridico" distintamente per ciascun tributo e periodo di imposta, occorre aver riguardo alle percentuali individuate prendendo a riferimento la data di commissione della prima violazione. Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione o comunque dopo l'avvio di altre attività di controllo, si applicano le percentuali di riduzione contemplate alle lett. b-ter), b-quater) e

b-quinquies) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. È escluso il cumulo giuridico con riferimento alle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

Se il **versamento dell'imposta** eseguito tardivamente è **frazionato in più pagamenti**, è possibile definire le sanzioni relative a ciascun singolo versamento, applicando le riduzioni individuabili in base alla data in cui ha luogo ogni singola regolarizzazione, oppure eseguire un versamento unico della sanzione, applicando la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata (cosiddetto **ravvedimento parziale**).

Gli interessi

In caso di omesso o ritardato versamento, oltre alla sanzione ridotta è necessario versare gli interessi legali (art. 1284 c.c. e successive modificazioni).

Gli interessi vanno calcolati a decorrere dalla data in cui era sorto l'obbligo, applicando i tassi protempore vigenti:

dal	al	Interesse legale	Disposizione normativa
01.01.2017	31.12.2017	0,10%	D.M. 7 dicembre 2016
01.01.2018	31.12.2018	0,30%	D.M. 13 dicembre 2017
01.01.2019	31.12.2019	0,80%	D.M. 12 dicembre 2018
01.01.2020	31.12.2020	0,05%	D.M. 12 dicembre 2019
1.01.2021	31.12.2021	0,01%	D.M. 11 dicembre 2020
01.01.2022	31.12.2022	1,25%	D.M. 13 dicembre 2021
01.01.2023	31.12.2023	5,00%	D.M. 13 dicembre 2022
01.01.2024	31.12.2024	2,50%	D.M. 29 novembre 2023
01.01.2025		2,00%	D.M. 10 dicembre 2024

Come versare

Per i versamenti occorre utilizzare:

- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'IRAP, l'imposta sugli intrattenimenti e l'imposta di registro per gli atti diversi dai contratti di locazione, nonché per le relative sanzioni ed interessi;
- l'F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- l'F24 Elide per l'imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

Anche gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d'imposta sommandoli al tributo.

Per le sanzioni sono stati previsti appositi codici tributo il cui elenco completo è disponibile on line (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo>).

Siamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.